

PRESIDENTE. Onorevole Chiesa, allora ella non conclude per il rinvio degli atti alla Giunta?

CHIESA. Sicuro, per il rinvio degli atti alla Giunta prima di pronunziare sulla convalida.

CASERTANO, *presidente della Giunta delle elezioni*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASERTANO, *presidente della Giunta delle elezioni*. La Giunta è in grado di dare tutte le spiegazioni necessarie, desiderate dall'onorevole Chiesa: perchè la questione è stata discussa dalla Giunta, tutti i componenti della Giunta vi hanno preso parte, e si è proceduto ad una votazione che ha concluso favorevolmente alla proposta di convalida.

Il Pisenti era funzionante Prefetto della provincia di Udine da alcuni mesi, e si dimise il 16 dicembre 1923. La legge elettorale politica porta la data del 18 novembre, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* del 3 dicembre, andata in vigore il 18 dicembre. Vi è un decreto Reale di accettazione delle dimissioni dell'avvocato Pisenti, che abbiamo comunicato stamani alla Giunta, in data 16 dicembre, ossia due giorni avanti l'esecuzione della nuova legge.

La Giunta, nella seduta di venerdì, aveva risolto già in massima questa questione, ritenendo, conformemente alle decisioni delle passate Giunte di altre legislature, che una legge sopravveniente non potesse avere effetto retroattivo sul candidato che ignorava la legge e che, quando il candidato si fosse sciolto dai vincoli della incompatibilità prima del vigore della nuova legge, potesse ritenersi compatibile col nuovo ufficio.

Questa decisione della Giunta venne presa a proposito dello stesso articolo a cui si riporta l'onorevole Chiesa, e la deliberazione della Giunta venne presa a unanimità, compresi cioè i voti dei rappresentanti di tutti i partiti:

CHIESA. No, no! Ci furono delle riserve!

CASERTANO, *presidente della Giunta delle elezioni*. Ci furono delle riserve mentali, ma la proposta di convalida venne fatta a unanimità di voti, e nessuno della Giunta, anche appartenente alla minoranza, può fare questa contestazione.

Stamani è tornata la questione a proposito dell'onorevole Pisenti, il cui caso era stato rinviato in mancanza del documento di accettazione delle sue dimissioni. Da qualcuno della minoranza è stato osservato

che il caso era diverso dai precedenti, perchè la vecchia legge già sanzionava l'incompatibilità dei prefetti. Se guardiamo l'articolo 91 della vecchia legge, esso sanzionava l'ineleggibilità di tutti i funzionari dello Stato, e quindi anche dei prefetti; ma è da osservare che la vecchia legge stabiliva altresì che quando il funzionario si fosse dimesso anche un giorno prima delle elezioni, diventava eleggibile, talchè si era presa l'abitudine per molti funzionari di accettare le dimissioni *pro forma*, tranne a respingerle quando non fossero stati eletti. E poichè i prefetti sono funzionari...

MACRELLI. I prefetti no!

PRESIDENTE. Non interrompa, onorevole Macrelli!

CASERTANO, *presidente della Giunta delle elezioni*. Mi duole per l'onorevole Macrelli, ma l'articolo 91 della vecchia legge dice testualmente così: « Non possono essere eletti deputati al Parlamento i funzionari e gli impiegati aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato... ecc. ». Tanto la legge elettorale politica, quanto la legge sullo stato giuridico degli impiegati sanzionavano e sanzionano che le dimissioni dell'impiegato, per essere operative agli effetti della legge, basta siano date comunque prima delle elezioni, sicchè ne era venuto di conseguenza che l'impiegato, pur avendo dato le dimissioni un giorno prima, anche *pro forma*, diventava eleggibile:

Con la nuova legge le condizioni sono diverse, e cioè pure accettando il principio della legge precedente per i funzionari in genere, si è disposto però che per i prefetti, vice prefetti e agenti di pubblica sicurezza le dimissioni devono presentarsi almeno un anno prima delle elezioni. Dinanzi a queste nuove disposizioni la Giunta ha dovuto ritenere che per l'onorevole Pisenti non erano applicabili, non potendo esser rendersi esecutive prima ancora che fossero state pubblicate.

Ecco perchè la Giunta riportandosi alle decisioni prese venerdì ha ritenuto che la nuova legge, avendo sostanzialmente innovato, non fosse applicabile ai candidati dimessi, e poichè il Pisenti erasi dimesso il 16 dicembre, e il 18 soltanto era andata in vigore la nuova legge, egli si trovasse nello identico caso degli ufficiali della Milizia nazionale che prima che andasse in vigore la nuova legge avevano presentato le loro dimissioni.

Dopo lunga discussione, cui tutti i membri della minoranza hanno preso parte,